

Il procedimento sanzionatorio: l'ordinanza di ingiunzione

LA LEGGE 689/81

CAPO I

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI (ART. 1-12)

SEZIONE II

APPLICAZIONE (ART .13-31)

SEZIONE III

DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI (ART. 32-39)

SEZIONE IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

PRINCIPI GENERALI DELLA 689/81

- PRINCIPIO DI LEGALITA' (art. 1) (CFR ART. 23 COST.)
- PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA E PERSONALITA' DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA (art. 2, 3 e 7)
- PREVISIONE DI CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'ANTIGIURIDICITA' (art. 4)
- ESTENSIONE DELLA PUNIBILITA' AI CONCORRENTI NELL'ILLECITO (art. 5)
- RESPONSABILITA' SOLIDALE (art. 6)
- CONCORSO FORMALE DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E CONTINUAZIONE NELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA (ART. 8).
- APPLICABILITA' DEI PRINCIPI GENERALI E DELLE NORME PROCEDURALI DELLA 689 A TUTTE LE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONATE CON UNA PENA PECUNIARIA (ART. 12)

PRINCIPIO DI LEGALITA'

- ESPRESSA PREVISIONE LEGISLATIVA DEL FATTO PUNITO
- DIVIETO DI RETROATTIVITA'
- DIVIETO DI INTERPRETAZIONE ANALOGICA

PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

- PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' (ESCLUSIONE DI OGNI RESPONSABILITA' PER FATTO ALTRUI)
- CAPACITA' DI INTENDERE E VOLERE
- DIVIETO DI CONFIGURARE UNA RESPONSABILITA' OGGETTIVA, NECESSITA' CHE IL FATTO SIA COMMESSO CON DOLO O CON COLPA

CAUSE DI ESCLUSIONE DELL'ANTIGIURIDICITA'

- LEGITTIMA DIFESA
- STATO DI NECESSITA'
- ESERCIZIO DI UN DIRITTO
- ADEMPIMENTO DI UN DOVERE

Concorso di persone

Ha la funzione di estendere la punibilità a quei soggetti che hanno posto in essere una parte della condotta illecita che, di per sé, non sarebbe sanzionabile ma che in concorso con altre condotte poste in essere da altri soggetti assume rilievo sanzionatorio, purchè al soggetto possa essere mosso un rimprovero per avere dolosamente o colposamente partecipato alla commissione del fatto illecito.

SOLIDARIETA'

- HA UNA FUNZIONE DI GARANZIA NELL'ADEMPIMENTO DEL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA PER LA P.A.
- DI PARTICOLARE RILIEVO PER LE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E' IL 3° COMMA DELL'ART. 6, AI SENSI DEL QUALE “Se la violazione e` commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita` giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore e` obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”

CONCORSO FORMALE E CONTINUAZIONE

- Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
- Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

Campo di applicazione della 689 (art. 12)

- Violazioni depenalizzate ossia violazioni che originariamente costituivano reato e che a seguito della depenalizzazione sono sanzionate in via amministrativa con il pagamento di una somma di denaro
- Violazioni, *ab origine*, sanzionate amministrativamente con il pagamento di una sanzione pecuniaria

Breve riepilogo del procedimento sanzionatorio amministrativo

accertamento della violazione amministrativa



Diffida

Adempimento alla diffida



Pagamento della sanzione
al minimo edittale



Estinzione del procedimento

mancato adempimento
alla diffida

ovvero mancato


pagamento della
sanzione



notificazione di illecito


Breve riepilogo del procedimento sanzionatorio amministrativo

- **Notificazione di illecito**
- Possibilità di estinguere la violazione pagando una sanzione pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo entro 60 gg dalla notifica



L'ordinanza ex art 18 l. 689

- Rapporto al direttore



Art. 18, comma 2°

- L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

La tutela del privato avverso l'o.i.

- Ricorso giurisdizionale al Tribunale, ex art. 22 L. 689/81
- Ricorso amministrativo alla DRL, ex art. 16 d.lvo 124/04
- Ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, ex art. 17 d.l.vo 124/04

RIMEDI CONTRO L'O.I.

RICORSO GIURISDIZIONALE AL TRIBUNALE

(ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL'O.I., OVVERO DALLA DECISIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO OVVERO DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA DECISIONE)



SENTENZA DI 1° GRADO



APPELLO



RICORSO PER CASSAZIONE

Art. 35 – violazioni in materia di previdenza ed assistenza

- Violazioni che **consistono** in omissioni di contributi e premi. (comma 2°)
- Violazioni da cui **derivano** omissioni di contributi e premi. (comma 3°)

Competente ad emettere l'O.I. erano gli istituti previdenziali. Tali violazioni sono state abolite dall'art. 12, c. 116, della L. 388/2000.

- Violazioni che **non consistono** in omissioni e da cui **non derivano** omissioni di contributi e premi (violazioni di carattere formale). (comma 7°).

Competente ad emettere l'O.I. è la DPL. Tali violazioni non sono state abolite dall'art. 12, c. 116, della L. 388/2000.


Art. 23 caratteristiche del rito

- Dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ogni stato del processo se presentato oltre i termini
- Ordine del Giudice alla P.A. di depositare gli atti dell'accertamento 10 gg prima dell'udienza
- Possibilità di difendersi personalmente
- Convalida dell'O.I. in caso di mancata comparizione dell'opponente alla 1^a udienza
- Ampi poteri istruttori del giudice
- Il processo è esente da tasse e la cancelleria provvede alle notifiche
- L'onere della prova grava sulla P.A.
- Possibilità di depositare il ricorso a mezzo del servizio postale

RIMEDI CONTRO L'O.I.

RICORSO AMMINISTRATIVO

(ENTRO 30 GG DALLA NOTIFICA DELL'ORDINANZA)



Se il ricorso è accolto il procedimento si estingue se, invece, è respinto, ovvero matura il silenzio rigetto, l'ingiunto può proporre ricorso giurisdizionale.

L'esecuzione dell'O.I.


Mancato pagamento



Iscrizione a ruolo (art. 27)



Emissione della cartella esattoriale



Pagamento



Estinzione

Mancato pagamento



riscossione coattiva